



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 3	di data 22/01/21

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 2104 DI DATA 14 DICEMBRE 2020. APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME (TERRITORIO VAL D'ADIGE) E FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL GIORNO 26 GENNAIO 2021 AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo al 30 aprile:

visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, si dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;
- il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

pagina 1/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

richiamata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, al fine di dare concreto aiuto ai cittadini colpiti dalla pandemia, si è disposto il pagamento di 400 milioni di euro, ripartiti per 386.945.839,14 in favore delle regioni a statuto ordinario, delle regioni Sicilia e Sardegna e per 13.054.160,86 euro in favore di Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare l'allegato 2 della medesima quantificava il contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare e nello specifico attribuiva ai comuni della Provincia di Trento la somma complessiva di euro 2.941.569,59;

preso atto che l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza, nel rispetto dell'articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige che attribuisce alle due Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza esclusiva in materia di finanza locale, stabiliva che le risorse spettanti ai comuni delle province autonome fossero assegnate alle predette province per un successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio;

richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 2 aprile 2020, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, con la quale erano stati approvati i criteri di attuazione dell'utilizzo delle risorse assegnate dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 alla Provincia Autonoma di Trento da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare ed era stata individuata l'Agenzia Provinciale Assistenza e Previdenza Integrativa (APAPI) quale struttura provinciale competente per la concessione e l'erogazione dei bonus alimentari;

richiamato il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" con il quale è stato nuovamente disposto a favore dei Comuni un fondo di 400 milioni finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da erogare a ciascun Comune italiano, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. I Comuni sono tenuti ad applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020;

evidenziato che in data 30 novembre 2020 la Tesoreria di Stato ha versato alla Provincia Autonoma di Trento la somma di € 2.941.569,59 quale quota spettante a favore dei comuni trentini;

richiamata la deliberazione n. 2104, di data 14 dicembre 2020, con la quale la Giunta provinciale, all'allegato 1, ha provveduto ad assegnare la quota ricevuta dalla Tesoreria di Stato alle Comunità di Valle e al Comune di Trento quale capofila del Territorio Val d'Adige (gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme); la quota assegnata al Territorio Val d'Adige ammonta ad euro 647.672,31 ed è così ripartita: Comune di Aldeno euro 16.795,35, Comune di Cimone euro 3.679,29, Comune di Garniga terme euro 2.592,86 e Comune di Trento euro 624.604,81;

evidenziato che diversamente da come avvenuto con lo primo stanziamento, in cui le domande per accedere al bonus alimentare erano state presentate dai cittadini direttamente alla Provincia Autonoma di Trento, la seconda integrazione al Protocollo d'intesa provinciale in materia di finanza locale per il 2020 al punto 8.2 stabilisce che "*le parti si impegnano a valutare, a fronte dell'eventuale rifinanziamento delle misure di solidarietà alimentare, il superamento dell'attuale sistema di erogazione in favore in un più diretto coinvolgimento delle Comunità*", tenuto conto della competenza di tale Enti in materia socio-assistenziale;

richiamata la nota del Consiglio delle Autonomie locali di data 23 dicembre 2020, prot. n. 302289, con la quale è stata trasmessa una "*Proposta di criteri omogenei per l'impiego delle risorse assegnate dalla d.g.p. n. 2104 del 14.12.2020, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare*", come qui sotto riportata:

Requisiti di accesso.

Possono accedere in via prioritaria al Bonus alimentare, i nuclei familiari residenti nel territorio (il concetto di residenza sul territorio è definito nelle linee guida rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non fa riferimento alla residenza anagrafica bensì all'effettiva presenza sul territorio comunale) che si trovino in una delle seguenti situazioni:

CASO A)

- a) tutti i membri del nucleo familiare in età lavorativa e non inabili al lavoro che si trovano, al momento di presentazione della domanda, in stato di disoccupazione;
- e

b) nessun membro del nucleo familiare ha percepito o avrà titolo di percepire, nel gennaio 2021, alcuna entrata per redditi da pensioni, di capitale, d'impresa, o diversi, oppure derivante dalla locazione o dall'affitto di immobili, conseguente a rapporti già esistenti al momento della domanda, oppure per ammortizzatori sociali o per prestazioni sociali finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico, già concessi al momento della presentazione della domanda;

e

c) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al 31 dicembre 2020, e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestati agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

CASO B)

a) nessun membro del nucleo familiare ha percepito, nel dicembre 2020, un'entrata per redditi di lavoro dipendente, da pensione, di lavoro autonomo, di capitale o d'impresa, per redditi diversi, oppure derivante dalla locazione o dall'affitto di immobili, oppure per ammortizzatori sociali o per prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico;

e

b) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al 31 dicembre 2020, e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestati agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

Qualora i fondi stanziati consentano la completa soddisfazione delle domande relative ai nuclei familiari che rientrano nel caso A o nel caso B, potranno, altresì, accedere in subordine al Bonus alimentare i nuclei familiari, residenti nel territorio della Comunità, che si trovino nelle seguenti condizioni:

CASO C)

a) uno o più membri del nucleo familiare sono titolari, al momento di presentazione della domanda, di prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico,

e

b) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo al 31 dicembre 2020 e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestate agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

Individuazione degli ammortizzatori sociali.

- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago prevista dall'art. 28 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali prevista dall'art. 29 del decreto legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori del settore agricolo prevista dall'art. 30 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori dello spettacolo prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- Naspi, Dis.coll previste dal decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 e altri strumenti a tutela della disoccupazione involontaria previsti anche da fondi bilaterali, o per particolari categorie di destinatari quali lavoratori agricoli o edili, o indennità di mobilità, o stabiliti dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro;
- gli strumenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, previsti dal d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto, anche quando erogati dai Fondi bilaterali, alternativi o dal Fondo di solidarietà intercategoriale del Trentino

Individuazione delle prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico.

- Quota A dell'Assegno unico provinciale, finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita dell'assegno unico provinciale, prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- componente ad integrazione al reddito familiare del Reddito di cittadinanza, prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- reddito di emergenza, istituito con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Definizione redditi di lavoro dipendente o autonomo, di capitale o d'impresa, nonché per redditi diversi.

Si fa riferimento alle corrispondenti definizioni individuate dalla normativa tributaria.

Importo del Bonus alimentare.

L'importo del Bonus alimentare, stimato in funzione di un orizzonte temporale orientativamente pari a quattro settimane come avvenuto nella prima erogazione, è riconosciuto in misura pari a:

- 150,00 Euro, per nuclei familiari costituiti da una persona;
- 250,00 Euro, per nuclei familiari costituiti da due persone;
- 350,00 Euro, per nuclei familiari costituiti da tre persone;
- 500,00 Euro, per nuclei familiari costituiti da quattro persone e più.

Presentazione delle domande e concessione del Bonus Alimentare.

Le domande dovrebbero essere presentate con modalità telematica.

Il richiedente attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di accesso al beneficio; le domande sono istruite dalla Comunità sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente, fatta salva la loro successiva verifica, nelle forme specificate nel paragrafo "Controlli".

Il bonus alimentare è concesso dalla Comunità, secondo l'ordine di priorità individuato al paragrafo "Requisiti di accesso" (prioritariamente i nuclei ricadenti nel CASO A e nel CASO B, a seguire i nuclei ricadenti nel CASO C) e, in subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le risorse, complessivamente disponibili nella misura di Euro 647.672,31, sono ripartite su base comunale, al fine di far fronte al fabbisogno dei nuclei familiari residenti in ciascun Comune facente parte della Comunità, nella misura individuata dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 (Comune di Aldeno euro 16.795,35, Comune di Cimone euro 3.679,29, Comune di Garniga terme euro 2.592,86 e Comune di Trento euro 624.604,81).

Le domande sono accolte, secondo l'ordine sopra indicato, fino a concorrenza del plafond disponibile per il Comune di residenza di ciascun nucleo richiedente.

Modalità di erogazione del Bonus alimentare.

Il Bonus alimentare verrà erogato ai beneficiari attraverso accredito diretto su conto corrente, indicato all'atto della domanda ed intestato o cointestato al richiedente, a mezzo bonifico od altro analogo strumento.

Qualora il beneficiario non sia titolare di un conto corrente, oppure sia titolare di conto corrente in passivo, egli lo dichiara in sede di richiesta del beneficio. In tal caso, l'erogazione del beneficio sarà assicurata, in natura o mediante forme alternative di pagamento, le quali verranno successivamente individuate dalla Comunità.

Modalità di utilizzo del Bonus alimentare.

Il Bonus alimentare è utilizzato per acquisti alimentari.

Controlli.

Le Comunità procedono ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, in misura pari almeno al 5% delle domande. Al fine di favorire l'effettività dei controlli sul possesso dei requisiti di accesso al beneficio, oltre che i nominativi di tutti i richiedenti e beneficiari del Bonus alimentare sono comunicati, previa idonea informativa in tal senso all'utenza, anche ai Sindaci dei Comuni, in cui gli interessati risiedono.

evidenziato che la Giunta comunale nella seduta del 18 gennaio 2021, ravvisata l'importanza di avere criteri omogenei sul territorio provinciale per l'impiego delle risorse assegnate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, da destinare a misure urgenti di solidarietà

alimentare”, ha condiviso la proposta di criteri come sopra esposti delegando il Servizio Welfare e Coesione sociale Servizi Attività sociali e Spazio argento e politiche abitative ad adottare gli atti necessari a darvi esecuzione;

attesa la necessità di autorizzare e prenotare la somma di euro 647.672,31 imputandola al cap. 2133 “EMERGENZA COVID-19: BONUS ALIMENTARE (BO.A.) (GESTIONE ASSOCIATA)” con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;

richiamata la nota del Consiglio delle Autonomie di data 18 gennaio 2021, ns. prot. n. 12107, con la quale viene comunicato che l'applicativo informatico che i cittadini potranno usare su tutto il territorio provinciale per fare richiesta del bonus è disponibile dal giorno 25 gennaio 2021 e con la quale viene proposto un termine unico di raccolta domande su tutto il territorio provinciale dal giorno 26 gennaio 2021 al giorno 10 febbraio 2021. L'applicativo informatico è stato aggiornato con i criteri condivisi a livello unitario sul territorio provinciale;

richiamate le note di data 22 gennaio 2021 con le quali i Sindaci dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme sono stati informati dei criteri adottati, omogenei per tutto il territorio provinciali, per l'erogazione del contributo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020, prot. n. C_L378|S005|306231, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di applicare i criteri per la presentazione della domanda e per l'erogazione dei benefici come proposti del Consiglio delle Autonomie con nota di data 23 dicembre 2020, prot. n. 302289, e , come sopra meglio esposti;
2. di fissare, con riferimento al Territorio Val d'Adige, il periodo di raccolta delle domande per richiedere le misure di solidarietà alimentare, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, dal giorno martedì 26 gennaio 2021 al giorno mercoledì 10 febbraio 2021 come proposto dal Consiglio delle Autonomie locali e con la finalità di garantire uniformità su tutto il territorio provinciale;
3. che le domande dovranno essere presentate con il sistema informatico che verrà messo a disposizione dei cittadini sui siti istituzionali dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga terme e verranno accolte in ordine di presentazione fino esaurimento fondi;
4. di autorizzare e prenotare la somma di euro 647.672,31 imputandola al cap. 2133 "EMERGENZA COVID-19: BONUS ALIMENTARE (BO.A.) (GESTIONE ASSOCIATA)" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di perfezionare la prenotazione di spesa di cui al punto 4 in impegno definitivo mediante adozione di specifica determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 22/01/21

pagina 6/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente

N. 15/ 3

di data 22/01/21

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 2104 DI DATA 14 DICEMBRE 2020. APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME (TERRITORIO VAL D'ADIGE) E FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL GIORNO 26 GENNAIO 2021 AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2021.

Servizio Risorse Finanziarie

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2021	12041.04.02133	U.1.04.02.05.999	1507			647.672,3 1	"	80632 (7597639)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 gennaio 2021